

N. 6152/2007

9768/08  
7862/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato  
la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di  
ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di  
citazione notificato in data 31.01.2007

**DA**

██████████ C.F. ██████████, elettivamente  
domiciliato in Milano, via Fontana n.2 (presso lo studio  
dell'Avv. Giuseppe Russi), rappresentato e difeso dagli  
avv.ti Flavio Biancardi e Giuseppe Bersani per delega a  
margine dell'atto di citazione

ATTORE

**CONTRO**

██████████ C.F. ██████████, rappresentato e  
difeso dall'avv. Elena Ferrazzi ed elettivamente  
domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Monza 44,  
per delega a margine della comparsa di costituzione e  
risposta

CONVENUTO

**OGGETTO:** successione

**CONCLUSIONI:** come da fogli allegati al verbale di udienza del 13. 03. 2008, qui di seguito uniti in copia.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 31. 01. 2007,

██████████ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, ██████████, premettendo:

-che in data 13 maggio 1999 decedeva in Milano, ab intestato, ove in vita era domiciliato, ██████████

-che il de cuius, rimasto vedovo nel 1984, a partire dall'anno successivo e fino alla morte aveva intrattenuto una relazione more uxorio con la signora ██████████  
██████████

-che con bonifico bancario del 24 settembre 1998, ██████████  
██████████ aveva trasferito alla signora ██████████ la somma di Lit 50 milioni pari ad € 25.822,85;

-che in mancanza di disposizioni di ultima volontà si dava luogo alla successione legittima a favore dei figli ██████████ e ██████████;

-che alla morte della signora ██████████ le succedeva il figlio ██████████.

Tanto premesso, l'attore chiedeva- previo accertamento della qualità di erede di ██████████ in capo ad esso ██████████, nonché della qualità di erede di ██████████

██████████ in capo a ██████████ - dichiarare la nullità per difetto della forma solenne ex art. 782, 1350 e 1418

c.c., della donazione di denaro effettuata in data 24 settembre 1998 da [REDACTED] a [REDACTED] tramite bonifico bancario di Lit 50 milioni, pari ad € 25.822,85; conseguentemente condannare il convenuto [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di erede di [REDACTED] alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di € 25.822,85, maggiorata degli interessi legali a favore dell'attore [REDACTED] quale erede di [REDACTED] somma versata in esecuzione di un contratto nullo.


In via subordinata, l'attore chiedeva - accertato l'ingiustificato arricchimento della somma di € 25.822,85 da parte di [REDACTED] ai danni di [REDACTED] per effetto del bonifico da quest'ultimo eseguito il 24. 09. 1998 - condannare ex art. 2041 c.c. il convenuto [REDACTED] nella qualità di erede di [REDACTED] [REDACTED] ad indennizzare esso attore, quale erede di [REDACTED] [REDACTED], della diminuzione patrimoniale di € 25.822,85 sofferta, maggiorata degli interessi legali.

Costituitosi con comparsa di costituzione e risposta in data 27.04.2007, [REDACTED] premesso che su parte attrice gravava l'onere di provare la sua asserita qualità di erede di [REDACTED] chiedeva respingersi tutte le domande formulate dall'attore sia in via principale sia in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova.

Il convenuto evidenziava in particolare che l'attribuzione patrimoniale per cui è causa non costituiva una donazione

ma rientrava nella fattispecie delle "obbligazioni naturali" regolata dall'articolo 2034 c.c. che non ammettono la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali; contestava in ogni caso che ai fini della validità della dazione di danaro effettuata dal de cuius in favore della signora [REDACTED] fosse necessaria la forma solenne versandosi in ipotesi di donazione indiretta essendo in tal senso sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità; invocava comunque l'applicazione del disposto di cui all'articolo 770 c.c. che al secondo comma esclude dal novero delle donazioni le liberalità d'uso che si effettuano in occasione di servizi resi o in conformità agli usi costumi, avendo queste ultime una causa diversa da quella della donazione tipica evidenziando che nel corso della relazione more uxorio durata ben 14 anni tra il de cuius e [REDACTED] quest'ultima accudiva il compagno e svolgeva favore di questi tutti servizi necessari; rilevava infine che ai sensi dell'articolo 783 c.c. la donazione di modico valore avente ad oggetto beni mobili, che nella specie doveva ritenersi, era valida anche in mancanza di atto pubblico, essendovi stata la tradizione.

In via strettamente subordinata, nel caso di denegato accoglimento delle avverse domande, [REDACTED] chiedeva accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore rispetto all'intera somma richiesta con l'atto



introduttivo del giudizio, e conseguentemente dichiarare esso convenuto tenuto nell'eventualità a restituire esclusivamente la quota eventualmente spettante all'attore in virtù della sua dedotta posizione di coerede.

All'udienza di prima comparizione in data 23.05.2007 il giudice disponeva la comparizione delle parti personalmente ai sensi degli articoli 117 e 185 c.p.c. ed a tal fine rinviava la causa all'11. 07. 2007.

In tale sede veniva espletato il disposto incumbente che peraltro non aveva esito positivo; su congiunta richiesta dei procuratori delle parti il giudice assegnava agli stessi i termini ai sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c., riservandosi di provvedere ex art. 183 settimo comma c.p.c..

Con ordinanza riservata in data 20.11.2007 il giudice rinviava la causa- ritenuta matura per la decisione per i motivi esposti nel provvedimento - all'udienza del 13. 03. 2008 per la precisazione delle conclusioni.

Esperito detto incumbente, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore sollevata da parte convenuta, è fondata. L'attore [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] [REDACTED] per sentire accogliere le conclusioni come in

epigrafe trascritte, previo accertamento da parte del Tribunale della propria qualità di erede del de cuius

██████████

Poiché la domanda proposta dall'attore si fonda sulla sua asserita qualità di erede, a ciò consegue che il predetto di tale qualità -in ordine alla quale controparte non ha mai accettato il contraddittorio e ha effettuato le proprie contestazioni- avrebbe dovuto fornire la prova.

L'attore assume di avere assolto l'onere che in tal senso gli incombeva attraverso la produzione in giudizio di copia autentica della dichiarazione di successione recante l'indicazione dei soli figli di ██████████ quali eredi legittimi, come tali chiamati all'eredità per divenire titolari in comunione dell'intero patrimonio ereditario.

In particolare, parte attrice sottolinea di aver allegato agli atti "la copia conforme all'originale della denuncia raccolta e protocollata dall'ufficio del registro di Milano e quindi rilasciata e sottoscritta dal direttore dell'ufficio, come risulta dal timbro apposto in calce all'atto", sì che nella fattispecie a tale documento deve riconoscersi il valore non di presunzione bensì di piena prova.


Il Tribunale non condivide tale orientamento e in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che siccome condivisa fa propria, ritiene che nella successione legittima- quale quella di specie- non è necessario altro titolo per la vocazione ereditaria che la qualità di erede

14

legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, con la precisazione che il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'articolo 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, può essere provato con qualsiasi mezzo ai sensi dell'articolo 452 c.c. solo nel caso in cui manchino o siano andati distrutti o smarriti gli atti stessi dello stato civile (in tal senso: Cass.2006/7276; 1999/4414).

Rileva altresì il giudice che nonostante l'eccezione sia stata preliminarmente sollevata dal convenuto, l'attore non ha ritenuto di fornire come sopra precisato, la prova documentale della sua qualità di erede, nemmeno nei termini concessi ai sensi dell'articolo 183 sesto comma 2 c.p.c., seppure proprio deputati a produzioni documentali, oltre che a deduzioni istruttorie.

Essendo rimasto indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire dell'attore, ossia la coincidenza dal lato attivo tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto, circostanza che attiene alla regolare costituzione del contraddittorio e quindi, siccome disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, come tale rilevabile anche di ufficio, il Tribunale ritiene per tale motivo dover respingere la domanda proposta da



**[REDACTED]**  
Ogni ulteriore questione è assorbita e/o ultronea.

La peculiarità della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.

P. Q. M.


Il Tribunale di Milano - Sezione IV Civile - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) respinge la domanda proposta da [REDACTED] per carenza di legittimazione attiva in capo allo stesso;
- 2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano il 9 luglio 2008.

IL GIUDICE

*[Handwritten signature]*



E. A. 26/7/08  
*[Handwritten signature]*